ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Art. 3 (Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza)

Procedure per l'attivazione dell'assistenza 1. La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare puo' essere effettuata dal medico di scelta, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie. 2. Fermo restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di intervento deve essere formulata, in ogni caso, dal medico di scelta con precisazione del numero degli accessi. 3. Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo sanitario nonche' le necessita' di eventuali supporti di personale. 4. Al fine di fornire al medico della U.S.L. la possibilita' di concordare sollecitamente il programma assistenziale proposto, e' necessario che dalla richiesta del medico di famiglia emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilita' di accesso del paziente allo studio del medico. 5. L'esame del programma da parte del medico della U.S.L. deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata secondo le modalita' di cui sopra al Distretto competente per territorio riferito alla residenza dell'assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine dianzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.

Testo mai entrato in vigore: il 22 novembre 1990 è stato sostituito lo stesso giorno · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314
Partizione	Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-314-1990/accordo-collettivo-nazionale-medici-di-medicina-generale-all-art-3/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it